



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 46 DEL 16/05/2017

OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE OKUNROBO BENSON OTASOWIE: REVOCA DELLA SCIA PER COMMERCIO SU AAPP IN FORMA ITINERANTE.

IL DIRIGENTE

- *Esaminati* gli atti di ufficio dai quali risulta che il sig. OKUNROBO BENSON OTASOWIE nato in NIGERIA EE il 10/11/1977 - C.F. n. KNRBSN77S10Z335F, Titolare della impresa individuale **OKUNROBO BENSON OTASOWIE** con sede legale a EMPOLI (FI) Via Del Giglio, 37- C.F. n. KNRBSN77S10Z335F P. IVA n. 06671340484, è titolare della **SCIA pervenuta il 07/09/2016 (prot. n. 54556)** per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE);
- *Visto* il Capo V bis della L. Regione Toscana 28/2005, introdotto dalla L. R. Toscana 28/11/2011 n. 63, che introduce l'obbligo della regolarità contributiva per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- *Visto* l'art. 40^{quinquies}, comma 3, della legge Regionale Toscana n. 28/2005 che prevede la revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale su aapp, in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 40^{bis} comma 3, ovvero della verifica di regolarità contributiva nei confronti di ditte nuove, effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e, comunque nei sessanta giorni successivi;
- *Avendo* proceduto ad effettuare la verifica on line della regolarità contributiva in data 13/03/2017;
- *Acquisito* il DURC on line in data 11/04/2017, dal quale risulta che la ditta individuale **OKUNROBO BENSON OTASOWIE** è irregolare nel versamento dei contributi ed accessori INPS;
- *Considerato* che in data 13/04/2017, con nota Prot. 23793 l'Ufficio Commercio ha trasmesso alla ditta individuale **OKUNROBO BENSON OTASOWIE** l'avvio del procedimento di revoca della SCIA pervenuta al Comune di Empoli in data **07/09/2016 (prot. n. 54556 del 07/09/2016)** per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE), concedendo 30 giorni a decorrere dal suo ricevimento per presentare memorie scritte, controdeduzioni o per ristabilire la regolarità contributiva;
- *Considerato* che la Comunicazione del 13/04/2017, Prot. 23793 trasmessa presso il domicilio elettronico dell'interessato: okunrobo@pec.it è stata ricevuta in pari data dal destinatario;
- *Preso atto* che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, in quanto la ditta individuale **OKUNROBO BENSON OTASOWIE** non ha prodotto scritti difensivi o a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva;

REVOCA

La **SCIA trasmessa al Comune di Empoli in data 07/09/2016 (prot. n. 54556)** per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE), di cui è titolare ditta individuale **OKUNROBO BENSON OTASOWIE**, sopra generalizzata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Segretario Generale
CIARDELLI RITA / ArubaPEC S.p.A.